**SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE AL COMUNE DI AMATRICE DI DUE MODULI PREFABBRICATI TEMPORANEI PER LA TUMULAZIONE DI SALME NEL CIMITERO DI AMATRICE CAPOLUOGO.**

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso la sede temporanea del Comune di Amatrice,

TRA il Comune di Amatrice , di seguito *"Donatario "* - con sede in Amatrice, nella persona del Sindaco Sergio Pirozzi nato a San Benedetto del Tronto il 26/1/1965, autorizzato alla sottoscrizione del presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. .. del ………………..

E la Caritas Italiana di seguito *“Donatore”* con sede a Roma (RM), in Via Aurelia 796, nella persona del Direttore Don Francesco Antonio Soddu, nato a Chiaramonti (SS) il 24/10/1959, autorizzato alla sottoscrizione dalla procura rilasciata in data 09/05/2017 dal Presidente e Legale Rappresentante di Caritas italiana, S.E. Card. Francesco Montenegro,

di seguito congiuntamente, "le Parti";

PREMESSO CHE

* A partire dal 24 agosto 2016 si è verificato un complesso di eventi sismici sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
* in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
* Con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, è stato dichiarato, per 180 giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 24.08.2016 che ha interessato, tra l’altro, il territorio della regione Lazio , e le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016 e 31.10.2016 , con le quali gli effetti del precedente deliberato sono stati estesi agli eventi sismici del 26.10.2016 e 30.10.2016, che hanno interessato AMATRICE, e da ultimo la Delibera del Medesimo Organo del 10.02.2017 che ha prorogato di 180 giorni lo stato di emergenza medesimo;
* con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
* in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
* l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
* gli eventi sismici in parola, nonché i successivi eventi del 26 ottobre, 30 ottobre e 18 gennaio 2017, hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di AMATRICE e, tra esse, in particolari i cimiteri del capoluogo e delle frazioni;
* che si è determinata una ulteriore emergenza di carattere sanitario, a causa della necessità di reperire nuove sepolture per i feretri rimossi dalle strutture cimiteriali crollate, demolite o comunque inagibili;
* che la Caritas Italiana, su richiesta del Comune di Amatrice, ha prospettato la possibilità di progettare, realizzare e donare al Comune stesso una o più strutture temporanee  costituite da moduli prefabbricati in cemento armato prefabbricato per la tumulazione dei feretri predetti;
* che il Comune di Amatrice ha determinato, giusta la Deliberazione della Giunta Comunale n°…. del …………, di far installare detti moduli nel cimitero di Amatrice capoluogo, secondo il “layout” di impianto presentato dalla Caritas ed allegato alla presente sub lettera A);
* che la realizzazione delle opere predette ha lo scopo di assicurare alle popolazioni gravemente colpite dal sisma la continuità dei servizi essenziali, ambiti per i quali si trova giustificazione e disciplina sin dall’OCDPDC 388/2016 e 389/2016 e 394/2016;
* che la Caritas Italiana è persona giuridica senza scopo di lucro (Fondazione civilmente riconosciuta con DPR n°275 del 11.05.1979, iscritta al registro delle persone giuridiche presso il Tribunale civile di Roma al n°390 vol.IV, pag. 80), e che può operare su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo, tra gli altri, anche di intervenire in aree di particolare fragilità sociale e situazioni di crisi sul territorio italiano, anche lavorando in networking e stringendo partnership con pubbliche amministrazioni ed enti locali su tutto il territorio nazionale.

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

*Articolo 1*

*(Oggetto della convenzione)*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituisce oggetto della presente Convenzione, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n ….. del …………. del Comune di AMATRICE, la disciplina dei rapporti tra il Comune e il Donatore per la progettazione esecutiva integrale (compresi i servizi attinenti la geologia in quanto necessari), la messa in opera comprese le opere di fondazione e la successiva donazione allo stesso Comune di due strutture temporanee modulari per tumulazione di feretri e ossari da realizzarsi nel Cimitero di Amatrice (complessivamente, circa 200 loculari e 100 ossari), il tutto secondo le previsioni di massima dello studio progettuale di fattibilità allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lettera A).

*Articolo 2*

*(Obbligazioni e adempimenti del donatore)*

La Caritas Italiana si impegna con la presente a:

a) presentare entro sette giorni dalla stipula della presente, un cronoprogramma indicativo dell’iter procedurale e realizzativo dell’iniziativa;

b) effettuare, a propria cura e spese, un livello di progettazione adeguato comprensivo di servizi attinenti la geologia in quanto dovuti, da parte di professionisti qualificati scelti insindacabilmente dalla Caritas stessa, progettazione che dovrà conformarsi, oltre che alla vigente normativa, alle caratteristiche che sono sostanziate nel layout allegato A) della presente, e presentarlo al Comune entro 7 giorni dalla presente;

c) realizzare, previo ottenimento dei pareri, nulla osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, le opere preparatorie e di fondazione e la posa in opera dei moduli prefabbricati con le opere connesse di  finitura e completamento di qualsiasi specie, tramite imprese qualificate selezionate dalla Caritas medesima;

d) comunicare al Comune di Amatrice la nomina del Direttore dei Lavori e il cronoprogramma definitivo;

e) donare la struttura al Comune di Amatrice rinunciando fin da ora ad ogni eventuale pretesa o diritto quanto realizzato, compreso il diritto all’indennizzo previsto dall’art. 936 del codice civile, previo positivo esito delle attività di verifica e collaudo, se dovute;

f) provvedere allo smaltimento di terre di scavo, residui di demolizioni e altro materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni, secondo legge.

*Articolo 3*

*(Obbligazioni e adempimenti del donatario)*

Il Comune di AMATRICE  con la stipula della presente conferisce a tutti gli effetti di legge il diritto d‘uso temporaneo dell’area di proprietà pubblica sita all’interno del Cimitero Comunale, necessaria per la cantierizzazione dei manufatti e individuata nel layout allegato A) della presente con ciò costituendo sin d’ora a favore di Caritas il titolo a progettare e realizzare, a proprio nome, i loculari previsti nel medesimo.

Si impegna inoltre a:

a) predisporre e ad adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato e presentare tempestivamente le richieste di atti di assenso comunque denominati sulla scorta della documentazione tecnica e amministrativa predisposta da Caritas,

b) rilasciare, in presenza dei requisiti di legge, tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari;

c) procedere, previa l'effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, alla presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi;

d) effettuare a propria cura e spese, nel caso che la struttura non fosse resa stabile, le opere eventualmente necessarie per la rimessa dell’area di insediamento nello stato preesistente.

*Articolo 4*

*(Validità della convenzione)*

L’efficacia degli gli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata all’approvazione del progetto esecutivo da parte degli Uffici Tecnici del Comune di Amatrice, verificata la conformità del medesimo al layout allegato A), e si intende acquisita attraverso il parere di regolarità tecnica favorevole allegato alla Delibera di approvazione della presente convenzione.

*Articolo 5*

*(Donazione delle strutture)*

Il valore dei beni donati ed installati al Comune di Amatrice, sommariamente individuato sulla base del progetto di fattibilità , assomma ad euro centomila.

Il Donatore terrà a proprio carico tutte le spese e gli oneri necessari alla perfetta realizzazione del progetto, ivi compresi i costi del progetto, della Direzione Lavori, gli oneri di collaudo e gli oneri della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e di eventuali affidatari, per il valore presunto di circa il 5% (cinque%) dell’importo totale del progetto.

L’opera sarà assoggettata all’aliquota Iva agevolata nella misura del 10% prevista per le opere di urbanizzazione secondaria (D.p.r. 26 Ottobre 1972 n.633 numero 127-quinquies, parte terza, tabella A).

*Articolo 6*

*(Norme di rinvio)*

Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

*Articolo 7*

*(Codici di comportamento e responsabilità amministrativa)*

Il Comune e la Donatore dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto dei D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. n. 231/2001 in materia di "codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione" e di “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e di essere a conoscenza della necessità, per i soggetti tenuti a norma di Legge, di conformarsi a tali disposizioni a pena di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle medesime.

*Articolo 8*

*(Controversie)*

In caso di controversia e/o disaccordo sull’applicazione, esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione le parti si rimettono sin d’ora al giudizio di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre membri due dei quali nominati ognuno dalle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Rieti su richiesta di uno dei due arbitri nominati dalle parti. Lo stesso Presidente provvederà eventualmente a nominare l’arbitro non designato da una delle parti. Tale Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale e secondo diritto, senza alcuna formalità di procedura purché nel rispetto del contraddittorio e dovrà pronunciarsi nel termine massimo di 90 giorni.

AMATRICE, li

Per il Comune                                                                                                                 Per il Donatore